



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, 17 – 38027 MALE' (TN)
Tel. 0463/901103 – Fax. 0463/901116
Cod. Fisc. 00378700223

SETTORE SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI
E-MAIL segreteria@comunemale.it

COPIA

SETTORE SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI

ATTO DI DETERMINAZIONE

N. 116 /SEG DEL 31.12.2014

* * * * *

**OGGETTO: PROROGA ALLA DITTA E-LUNCH S.R.L. CON SEDE IN TRENTO
DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI
PASTO ELETTRONICI.
CODICE CIG: ZD612DE257**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso come l'art 58 del contratto di lavoro sottoscritto in data 20.10.2003, come sostituito dall'art. 25 del CCPL 2006/2009 di data 22.09.2008, recepito con delibera n. 196 dd. 06.10.2008, aveva previsto l'importo riconosciuto per il servizio sostitutivo mensa mediante riconoscimento di un importo pari ad €. 6,00 per tutti i lavoratori dipendenti da enti per i quali appariva non conveniente la gestione in proprio del servizio con conseguente possibilità di accedere a ristoranti o tavole calde private.

Che in tal senso, con atto di determinazione n. 161/SEG di data 31.12.2010, era stato affidato il servizio sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti del Comune di Malé alla ditta e-

Lunch S.r.l. con sede in Trento, per il periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2011 e con scadenza il 31 dicembre 2013.

Richiamato l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni, che ha attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze la funzione di stipulare convenzioni quadro, in base alle quali le imprese fornitrici si impegnano ad accettare ordini di fornitura da parte di possibili amministrazioni con condizioni e prezzi stabiliti;

Tenuto conto che l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 conferisce a CONSIP Spa il compito di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché per le restanti pubbliche amministrazioni.

Visto l'art. 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 ai sensi del quale per l'acquisto di beni e servizi le province, i comuni, le comunità montane e consorzi di enti locali possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni.

Ricordato inoltre l'art. 1, comma 450 della legge 296/2006 modificata dalla legge 94/2012 recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica che cita: "...le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.lgs 30/03/2001 n. 165 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A., ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 del D.P.R. 207/2010."

Richiamato l'articolo 1 del D.L. 95/2012 (cosiddetto "Spending review"), così come modificato dalla legge di conversione n. 135 del 07.08.2012, che ha introdotto, a carico delle Amministrazioni pubbliche, ulteriori e più stringenti obblighi in materia di approvvigionamenti di beni e servizi tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.a., ed in particolare prevede che "... i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. ...".

Appurato che relativamente al servizio sostitutivo di mensa ad oggi non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP S.p.a. o sul Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento (ME-PAT), se non con ipotesi di acquisto di buoni cartacei prepagati, soluzione giudicata tecnicamente non consona alle esigenze dell'Ente in quanto rende più gravosi gli adempimenti contabili, così come il controllo del corretto utilizzo dei buoni.

Preso atto che la Provincia Autonoma di Trento ha indetto da tempo una gara per il servizio in oggetto, mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm. e i., ma risultano tutt'ora in corso di adozione tutti gli adempimenti e le formalità necessarie all'aggiudicazione del contratto per la conclusione della convenzione quadro, che si presume possa essere stipulata non prima della conclusione del primo semestre 2015, periodo durante il quale si rende comunque necessario continuare a garantire il servizio al personale dipendente.

Richiamato l'atto di determinazione n. 114/SEG dd. 31/12/2013, con il quale veniva prorogato il servizio sostitutivo mensa per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2014.

Rilevato come, per le motivazioni sopra esposte, sia stata nuovamente interpellata, con nota prot. n. 11826 di data 05.12.2014, la ditta e-Lunch S.r.l. con sede in Trento, via Trener, civ. 8,

attualmente incaricata, chiedendo un'ulteriore proroga del servizio alle stesse condizioni e per il periodo indicativo di ulteriori sei mesi, evidenziando come lo stesso sia condizionato all'eventuale pubblicazione a livello provinciale di una convenzione, in relazione alla quale sono previsti effetti risolutivi del rapporto.

Accertato che la ditta ha dato riscontro con comunicazione di data 22.12.2014, ns. prot. n. 12390, confermando la disponibilità alla prosecuzione del rapporto nel rispetto dei termini espressi, nonché, in conseguenza, delle condizioni di cui al preventivo dd. 09.12.2010, come approvato con determinazione n. 161/SEG di data 31.12.2010.

Dato atto come in attuazione dell'art. 10, comma 3, del D.L. n. 66 del 24.04.2014, convertito in legge con modificazioni dalla L. 23.06.2014 n. 89, è stato pubblicato l'elenco prezzi benchmark delle convenzioni CONSIP di riferimento per l'indicazione delle caratteristiche principali dei beni e servizi ivi offerti, indicazioni da confrontare con le proprie iniziative di "acquisto".

Che relativamente al servizio mensa la convenzione CONSIP, peraltro terminata il 28.10.2014, prevedeva uno sconto del 15,86%, di poco inferiore al 14,47% riconosciuto da e-Lunch S.r.l. che peraltro propone un servizio nettamente migliore.

Visto e considerato quanto sopra riportato, si ritiene di prorogare l'incarico alla ditta e-Lunch S.r.l. con sede in Trento, via Trener, civ. 8, per il periodo di sei mesi con decorrenza 1 gennaio 2015 e scadenza 30.06.2015, in ragione delle previsioni di cui all'art. 21, comma II lett. e), trattandosi di prestazioni integrative a favore dell'originario contraente ma con nuovo affidamento che non supera complessivamente (tra 1^ e 2^ proroga) l'importo di quello originario.

Evidenziato come la presente proroga rivesta carattere di eccezionalità e ribadito come si risolverà automaticamente in seguito alla possibile adozione di un provvedimento di adesione ad una convenzione quadro, pertanto, alla sottoscrizione del successivo nuovo contratto, dovrà ritenersi definitivamente conclusa.

Di dare atto che sulla media dei dati relativi alla spesa sostenuta nel 2014 si deve oggi prevedere, prenotando il relativo impegno, una spesa su base annua di €. 5.500,00.-.

Considerato che sussistono le condizioni per l'affidamento diretto, ex art. 21 della Legge Provinciale n. 23/1990, trattandosi di perfezionare un vincolo contrattuale di importo non eccedente il limite ivi stabilito.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, DPREg. 01.02.2005, n. 3/L, come da ultimo modificato con DPREg. 03.04.2013, n. 25.

Visto il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni" e la L. 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Visto lo statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 26 dd. 22.06.2007.

Visto il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 1 dd. 26.02.2001.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 14.05.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014 e triennale 2014-2016.

Vista la deliberazione della Giunta Municipale, n. 65 del 20.05.2014, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo generale per la gestione del bilancio 2014 ed affidata la gestione ai responsabili dei servizi.

D E T E R M I N A

1. Di prorogare, per quanto esposto in premessa, alla ditta e-Lunch S.r.l., con sede in Trento, Via Trener, civ. 8, codice fiscale 01926390228, ai sensi dell'art. 21 della Legge Provinciale n. 23/1990, l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti del Comune di Malé, per il periodo di sei mesi con decorrenza 1 gennaio 2015 e scadenza 30.06.2015.
2. Di considerare perfezionato il contratto mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, il tutto con espresso rinvio alle condizioni di cui al preventivo dd. 09.12.2010, come approvato con determinazione n. 161/SEG di data 31.12.2010.
3. Di stabilire come la presente proroga preveda la clausola di risoluzione espressa per la quale il termine finale potrà scadere prima del 30.06.2015, in seguito alla possibile adozione di un provvedimento di adesione ad una convenzione quadro resa disponibile sul mercato CONSIP S.p.a o locale ME-PAT, pertanto, alla sottoscrizione del successivo nuovo contratto, dovrà ritenersi definitivamente conclusa.
4. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, in ragione di € 5.500,00.- annui, trova adeguata imputazione ai seguenti capitoli dell'esercizio 2015, del bilancio pluriennale 2014-2016:
per €. 3.700,00.- al capitolo 1233 - articolo 174- codice di bilancio 1010203 -
per €. 100,00.- al capitolo 1433 - articolo 174 - codice di bilancio 1010403 -
per €. 1.300,00.- al capitolo 1633 - articolo 174- codice di bilancio 1010603 -
per €. 400,00.- al capitolo 3133 - articolo 174 - codice di bilancio 1030103 -
5. Di stabilire che l'assegnatario del servizio (identificato con il CODICE CIG: ZD612DE257) assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
6. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m

7. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
8. Di dare atto che la presente determina:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
 - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 10 anni nei casi previsti dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni" e la L. 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Segreteria e Affari Generali.

Malè lì, 31.12.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to - dott. Giorgio Osele -

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria reso ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del testo coordinato delle disposizioni legislative e regolamentari contenute nel D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal DPREg 01.02.2005 n. 4/L.

Capitolo	1233	Codice articolo	174	Codice di bilancio 1010203
Capitolo	1433	Codice articolo	174	Codice di bilancio 1010403
Capitolo	1633	Codice articolo	174	Codice di bilancio 1010603
Capitolo	3133	Codice articolo	174	Codice di bilancio 1030103

Impegno contabile **n. 82 – 83 – 84 -85/2015**

CODICE CIG: ZD612DE257

Malè lì, 04.02.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to - Adriana Paternoster -

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
dott. Giorgio Osele